

14 ottobre 2025

# Modifiche alla disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR

Atto del Governo n. 304

Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286







#### SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - M studi1@senato.it - X @SR\_Studi

Dossier n. 555



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - ⋈ st cultura@camera.it - 💥 @CD cultura

Atti del Governo n. 304

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0174

### INDICE

PREMESSA	3
SCHEDE DI LETTURA	
<ul> <li>Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 6 (Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
• Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
<ul> <li>Articolo 8 (Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
<ul> <li>Articolo 9 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)</li> </ul>	
• Articolo 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
• Articolo 11 (Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
• Articolo 12 (Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
• Articolo 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
• Articolo 14 (Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)	
Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)	

#### **PREMESSA**

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto (<u>AG</u> 304) reca modifiche al regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 1 ° febbraio 2010, n. 76</u>, concernente la **struttura** ed il **funzionamento** dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**).

Esso è trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del <u>decreto-legge 3</u> ottobre 2006, n. 262, a norma del quale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) la **struttura e il funzionamento dell'ANVUR**, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- b) i requisiti e le modalità di selezione dei **componenti dell'organo direttivo**, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

Una prima attuazione della disposizione legislativa appena citata era stata data con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, che tuttavia non ha mai trovato concreta applicazione, ed è stato sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, tuttora vigente e costituente appunto l'oggetto degli interventi di modifica contenuti nello schema in commento.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della <u>legge n. 400 del</u> <u>1988</u>, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Si ricorda che l'ANVUR è l'ente pubblico incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche. È ente dotato di personalità giuridica propria, collocato sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca ma configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e

contabile, al fine di garantirne la terzietà e l'imparzialità di valutazione. Esso è **divenuto operativo nel 2010**, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 76, ed ha ereditato le funzioni precedente esercitate da due enti distinti, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (**CNVSU**) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (**CIVR**).

Per uno specchietto riepilogativo della **vigente disciplina normativa** in materia di struttura, funzionamento e *governance* dell'ANVUR, si rinvia al **box di approfondimento** riportato in calce alla presente Premessa.

La relazione illustrativa informa che la riforma proposta con lo schema in oggetto è il frutto dell'attività del **Gruppo di Lavoro** costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024, il quale, nel confermare l'esigenza imprescindibile di dotarsi di un sistema universitario ad alta intensità scientifica e qualitativa, integrato da un sistema terziario di istruzione di massa, che punti all'efficienza, all'efficacia, alla trasparenza, all'innovazione, all'interdisciplinarità e alla connessione con le principali reti scientifiche globali, ha riscontrato nel modello attuale **alcune criticità di ordine generale**, che sono le seguenti:

- una crescente **subordinazione dei ricercatori più giovani** a progettualità definite esternamente, con effetti inibitori sull'autonomia scientifica;
  - una proliferazione di obblighi procedurali e adempimenti formali;
- la **segmentazione amministrativa delle aree scientifiche**, fondata su logiche ereditate da modelli concorsuali risalenti, che risulta oggi incongrua rispetto alla struttura reale della produzione scientifica;
- la **disarticolazione delle linee di finanziamento** e la prevalenza di una logica valutativa centrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio- economico.

Nel quadro di tali criticità, il Governo presenta lo schema ora in commento, che è finalizzato a procedere ad un **aggiornamento della struttura e del funzionamento dell'ANVUR**, con l'obiettivo delinearne più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza, e di valorizzarne la funzione tecnico-valutativa.

I principali **elementi di novità** recati dallo schema in oggetto sono i seguenti:

- una **revisione** delle disposizioni concernenti **la missione e i compiti dell'Agenzia**, volta nel suo complesso a valorizzare maggiormente i principi di **premialità e responsabilizzazione** del sistema della formazione superiore, anche alla luce del fatto che il sistema di allocazione delle risorse pubbliche si fonda proprio sulla valutazione dei risultati;
- la modifica, orientata ai principi di semplificazione ed economicità, di efficienza ed efficacia, dell'articolazione organizzativa della governance

dell'Agenzia, con la riduzione del numero di componenti il collegio e con la riforma delle procedure di nomina degli organi;

- la ricerca di una maggiore **professionalizzazione delle competenze**, con l'introduzione di nuovi requisiti di nomina e con la previsione di un regime di incompatibilità per l'incarico di Direttore generale e di Presidente:
- una maggiore valorizzazione dell'**autonomia regolamentare e finanziaria** dell'Agenza, che potrà disciplinare in autonomia le questioni riguardanti la sua organizzazione interna e la sua attività, e potrà reperire risorse anche ulteriori rispetto a quelle devolute dallo Stato;
- la previsione che la **trasparenza** delle valutazioni dell'Agenzia sia assicurata tramite la predisposizione di **piattaforme e banche dati aperte alla consultazione** pubblica;
- l'aggiunta di riferimenti espliciti alla **internazionalizzazione** delle attività dell'ANVUR, a seguito della sua compiuta integrazione nello *European Quality Assurance Register for Higher Education* (EQAR);
- l'inserimento di numerosi riferimenti volti ad adeguare il regolamento alle recenti evoluzioni normative che hanno compiutamente assoggettato ad ANVUR le **istituzioni AFAM**, sia in relazione alla valutazione sull'accreditamento iniziale che a quello periodico;
- una serie di operazioni di mero aggiornamento formale del testo del regolamento, necessarie a tre lustri dalla sua entrata in vigore, quali ad esempio il cambio della denominazione del Ministero vigilante, l'abrogazione dei riferimenti al CNVSU e al CIVR, la soppressione di tutte le discipline da applicarsi solo in via transitoria in ragione del fatto che l'Agenzia, nel 2010, era appunto in via di prima istituzione, l'adeguamento delle norme in materia di dotazione organica alle evoluzioni normative registrate sul fronte del decreto legislativo n 165 del 2001 e agli incrementi di personale disposti nel corso dell'ultimo quindicennio.

Sotto il profilo redazionale, si segnala che lo schema di regolamento in oggetto è composto da **quindici articoli** che, ad eccezione dell'ultimo (che reca la clausola di invarianza finanziaria) apportano **una serie di novelle** al regolamento vigente.

Il testo dello schema è accompagnato dalla seguente documentazione: la relazione illustrativa; la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato; l'analisi tecnico normativa (ATN); la richiesta di esenzione dalla relazione di analisi di impatto della relazione (AIR); il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23 settembre 2025.

Si segnala in particolare che il parere del Consiglio di Stato reca una serie di osservazioni di merito sui contenuti dello schema, che sono puntualmente

riportati nel presente *dossier*, in corrispondenza degli articoli cui tali osservazioni si riferiscono.

### • La struttura, il funzionamento e la governance dell'ANVUR ai sensi della normativa vigente

L'ANVUR è stata istituita dall'articolo 2, commi 138-140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Con tale disposizione il legislatore ha inteso creare un soggetto unitario, dotato di personalità giuridica propria e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, incaricato di garantire la valutazione complessiva del sistema universitario e della ricerca in Italia.

L'assetto operativo e organizzativo dell'Agenzia è stato successivamente definito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che ha disciplinato in dettaglio la **struttura**, il **funzionamento** e la **governance** dell'ANVUR, definendone gli organi, le competenze e le modalità di valutazione.

Quanto alla **struttura**, sono organi dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento: il **Presidente**, il **Consiglio direttivo** e il **Collegio dei revisori dei conti**. Tali organi restano in carica sei anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che il **Presidente**, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

L'articolo 8 del regolamento disciplina il **Consiglio direttivo** che è costituito da sette componenti, scelti tra personalità anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Riguardo alle funzioni svolte, il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Il Consiglio direttivo nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi agli esperti di valutazione, ai dirigenti.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno è designato dal Ministro dell'economia

e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Contribuiscono al funzionamento dell'Agenzia altri due organi: il **Direttore** e il **Comitato consultivo**.

Il **Direttore**, ai sensi dell'articolo 10 è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo. Egli partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca.

Il **Comitato consultivo**, ai sensi dell'articolo 11, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, svolge funzioni consultive, esprime pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione. È costituito da 17 componenti e resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno.

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento, **l'Agenzia** è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali, una svolge le attività amministrativo-contabili e le altre due svolgono le attività di valutazione delle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca.

L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.

Essa sovraintende al **sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca.** Nello specifico, essa **valuta** la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca, compreso il trasferimento tecnologico, del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca nazionale.


La funzione valutativa dell'ANVUR ha assunto un rilievo maggiormente significativo con l'entrata in vigore della <u>legge 30 dicembre 2010</u>, n. 240 che ha riorganizzato il sistema universitario, introducendo **meccanismi premiali e nuovi criteri di distribuzione delle risorse** basati sulla qualità. L'attività valutativa dell'ANVUR si è ulteriormente ampliata con l'assoggettamento delle **Istituzioni AFAM**, il cui ruolo all'interno del sistema di alta formazione e ricerca è stato recentemente rafforzato con il <u>Decreto del Presidente della Repubblica 24 n. 82 del 24 aprile 2024</u>, rendendo necessaria un'estensione della funzione valutativa della stessa Agenzia anche a tali ambiti.

L'Agenzia definisce, inoltre, criteri e metodologie per la valutazione delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Al riguardo, si ricorda il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che ha introdotto il sistema di

accreditamento periodico delle università e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

L'ANVUR esercita altresì **funzioni di indirizzo** delle attività di valutazione demandate ai **nuclei di valutazione interna** degli atenei e degli enti di ricerca raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali; valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;

I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.



#### Articolo 1

# (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 1 novella l'articolo 1 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, dedicato alle **disposizioni preliminari**. Nello specifico, le modifiche introdotte riguardano l'aggiornamento delle definizioni contenute nelle disposizioni preliminari, in particolare in relazione al Ministero vigilante e alle istituzioni <u>AFAM</u>, la previsione della facoltà per gli enti di ricerca pubblici o privati non vigilati dal MUR di stipulare direttamente le convenzioni per assoggettarsi alle attività di valutazione dell'ANVUR e l'inserimento di un riferimento esplicito alle attività svolte dall'Agenzia a livello internazionale ed europeo.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), **novella l'articolo 1** del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u> che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>), reca le **disposizioni preliminari**.

Si ricorda che, nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 1 - non inciso** dalle novelle recate dall'articolo in esame – identifica l'oggetto del regolamento, consistente nella disciplina della **struttura**, del **modello organizzativo** e del **funzionamento** dell'ANVUR.

Il **comma 2** reca le definizioni, prevedendo che agli effetti del regolamento si intendono:

- a) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per "**Agenzia**", l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- c) per "università", tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
- d) per "enti di ricerca", tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

Il comma 3, dispone che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa,

amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, al servizio delle amministrazioni pubbliche. La norma prosegue affermando che l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Infine, il **comma 4** prevede che le attività dell'Agenzia possono essere svolte, sulla base di apposite **convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti**, in tutto o in parte, anche nei confronti degli **enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero**, facendo al contempo fatte salve talune specifiche competenze degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

Ora, venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo in commento (*per la cui puntuale verifica, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda*), esse riguardano i **commi 2, 3, e 4** e l'inserimento di un nuovo comma, il **comma 4-bis.** 

Le modifiche che incidono sulla disciplina espressa al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento riguardano l'aggiornamento delle definizioni ivi presenti e l'inserimento della definizione di istituzioni AFAM, oggi rientranti a pieno titolo tra le istituzioni oggetto dell'attività di valutazione dell'ANVUR.

Più precisamente, la **lettera** *a*), **numero** 1) sostituisce la lettera *a*) del **comma** 2 stabilendo che le espressioni "Ministro" e "Ministero" si riferiscono, ora, al **Ministro** e al **Ministero** dell'università e della ricerca.

Al riguardo, si legge nella **relazione illustrativa** che il **riferimento esclusivo** al Ministero dell'università e della ricerca esclude ogni ambiguità interpretativa con altri dicasteri.

Si ricorda che il <u>decreto-legge n. 1 del 2020</u> ha soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) e ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (<u>MUR</u>) e il Ministero dell'istruzione (MI). Quest'ultimo, nel 2022, con il <u>decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173</u>, ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito (<u>MIM</u>).

La **lettera** *a*), **numero** 2) aggiunge, dopo la lettera *d*), la **lettera** *d*-bis) la quale definisce, agli effetti del regolamento, **le "istituzioni <u>AFAM</u>"** come "tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti superiori per le industrie artistiche (<u>ISIA</u>), vigilate dal Ministero".

Il sistema italiano dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti di formazione superiore, operanti sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, aventi natura pubblicistica o privatistica, e diffusi su tutto il territorio nazionale.

L'architrave normativa su cui si basa la disciplina giuridica del sistema AFAM è costituita dalla <u>legge n. 508 del 1999</u>. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di tale legge, il sistema AFAM è costituito dai seguenti istituti: le **Accademie di belle arti**, l'**Accademia nazionale di arte drammatica**, gli **Istituti superiori per le industrie artistiche** (ISIA), i **Conservatori di musica**, l'**Accademia nazionale di danza**, gli **Istituti musicali pareggiati**.

Ai sensi dello stesso articolo 2, commi 4 e 5, della medesima legge, le istituzioni AFAM sono sedi primarie di **alta formazione**, di **specializzazione** e di **ricerca** nel settore artistico e musicale e svolgono le correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. A loro è demandato il compito di istituire e attivare corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Sono abilitate a rilasciare specifici **diplomi accademici di primo e secondo livello**, equipollenti alle lauree universitarie, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Inoltre, le istituzioni AFAM condividono con il mondo universitario anche il sistema dei crediti formativi (il sistema di crediti europeo ECTS).

Il sistema AFAM è composto anzitutto da 103 istituti pubblici:

- 71 Conservatori di musica (considerando anche l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, che è regionale, e senza considerare le 4 sedi distaccate);
- 24 Accademie di belle arti;
- 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (cui si aggiunge 1 sede distaccata);
- il Politecnico delle Arti statale di Bergamo;
- l'Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico";
- l'Accademia nazionale di danza.

La costituzione di nuovi istituti statali è possibile esclusivamente per legge.

A fianco degli istituti pubblici esistono però anche **43 istituti privati** (senza contare le sedi decentrate, che sono in tutto 13), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Il **numero totale** degli istituti AFAM attualmente operativi ammonta quindi a **146** (che salgono a 164, considerando autonomamente anche le 18 sedi decentrate).

Come si legge nella **relazione illustrativa**, l'intervento normativo in questione **amplia** in modo puntuale **la sfera di azione dell'ANVUR** comprendendo anche tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli

Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero, riconoscendo la loro specificità all'interno del comparto, in coerenza con il processo di riforma delle istituzioni AFAM come sedi primarie di ricerca scientifica e tecnologica nel settore artistico e musicale, con l'obiettivo di allinearne il funzionamento agli standard europei (ESG) ed internazionali.

La **relazione tecnica** afferma che, nell'ottica di una più ampia estensione delle funzioni dell'ANVUR, quali la valutazione della qualità della formazione superiore e della ricerca, che mira a coprire tutte le tipologie di istituzioni e i livelli di offerta formativa, **l'inserimento delle AFAM**, contemplando anche gli ISIA, è coerente con l'attuale quadro normativo. Tali istituzioni, infatti, ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, rientrano nel sistema dell'alta formazione e sono già, ad oggi, **oggetto di valutazione dell'ANVUR**.

Come evidenzia la stessa relazione illustrativa, il recente decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, nel modificare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, stabilisce che, per le istituzioni non statali, l'autorizzazione a rilasciare i titoli AFAM è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. La stessa norma prosegue, prevedendo che le stesse istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per gli insegnamenti e le atre attività formative, nonché dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione può, inoltre, essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.

Proseguendo nell'analisi della disposizione in esame, la **lettera** *b*) interviene, invece, sul **comma** 3, aggiungendo, in fine alla disciplina che prevede che l'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, un **ulteriore periodo** in base al quale **il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia**, come stabilito all'articolo 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta di una operazione di **manutenzione formale del testo**: si ricorda infatti che il citato articolo 51-*ter*, fondamentale in quanto recante l'elenco esaustivo degli ambiti di competenza del **Ministero dell'università e della ricerca**, è stato introdotto solo in occasione dell'**istituzione del Ministero stesso** - che risale, come sopra si è detto, al 2020, e quindi successivamente all'entrata in vigore del regolamento oggetto delle novelle di cui trattasi.

La lettera c) della disposizione in commento interviene sul comma 4, modificandone il testo in due punti.

La disposizione, come novellata dalla disposizione in esame, verrebbe a disporre che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate "con altri Ministeri o enti pubblici e privati", anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca.

Si ricorda che il testo vigente prevede che le convenzioni siano stipulate "tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti".

Come si legge nella relazione illustrativa, il **comma 4**, nell'ambito delle attività ordinarie già previste dal regolamento vigente, disciplina **le modalità di accesso volontario su base convenzionale alle attività dell'Agenzia**. Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame riguardano, nello specifico, la disciplina degli **enti di ricerca**.

Per effetto della modifica introdotta dalla disposizione in commento, le convenzioni che permettono agli enti di ricerca pubblici e privati di accedere volontariamente alle attività dell'ANVUR, non saranno più soltanto quelle stipulate tra il MUR e il competente Ministero vigilante (già previste), ma altresì quelle stipulate tra il MUR e l'ente pubblico o privato direttamente interessato. Ciò al fine di consentire all'ANVUR di svolgere l'attività valutativa sulla base di una scelta facoltativa dei Ministeri o degli enti (pubblici o privati) su base convenzionale, per garantire la sostenibilità economica delle relative attività, e che può essere funzionale all'accesso a finanziamenti pubblici o al riconoscimento della qualità della ricerca scientifica degli enti finalizzata a garantire i finanziatori pubblici o privati. Tra gli enti pubblici non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, che rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione, la relazione cita a titolo esemplificativo ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ISS (Istituto superiore di sanità), ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

La novella specifica che resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale definisce le competenze dell'agenzia per le attività di valutazione di enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR. In particolare, ai sensi del citato articolo, nell'ambito dell'attività di valutazione della ricerca compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli enti, l'ANVUR redige apposite lineeguida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi enti. Le predette linee-guida sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.

Ciascun Ministero vigilante recepisce il contenuto delle linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento rivolto al singolo ente. L'ANVUR stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le linee-guida ed elabora i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Rispetto alle novelle appena illustrate introdotte al comma 4, il **Consiglio di Stato**, nel proprio **parere**, evidenzia che le prospettate modifiche presentano "**taluni profili di equivocità** in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla stipula della convenzione che determina il volontario assoggettamento dell'ente (pubblico o privato) all'attività valutativa dell'ANVUR".

Nella sua analisi, il Consiglio di Stato afferma che "la prospettata modifica del comma 4 in esame individua, tuttavia, quali soggetti legittimati alla stipula delle relative convenzioni, oltre ai Ministeri (i.e. ai Ministeri diversi dal MUR che esercitano l'attività di vigilanza sugli enti di ricerca in questione), gli stessi "enti pubblici e privati", senza ulteriori qualificazioni.

Ciò comporta, per un verso, la **possibilità di equivocare la disposizione** nel senso che (non meglio precisati) "enti pubblici e privati" diversi dagli enti di ricerca interessati – ossia gli enti di ricerca che intendono assoggettarsi volontariamente all'attività di valutazione dell'ANVUR – siano reputati legittimati a stipulare la convenzione, risultando preferibile specificare meglio gli enti interessati; per altro verso, **non è prevista alcuna forma di coordinamento** tra la concorrente legittimazione che risulterebbe riconosciuta tanto al Ministero vigilante quanto allo stesso ente di ricerca vigilato, sicché risultano non disciplinate le ipotesi – gravide di conseguenze sul piano applicativo – in cui l'ente di ricerca vigilato intenda, previa stipulazione della relativa convenzione, assoggettarsi alla valutazione dell'ANVUR e il relativo Ministero vigilante sia di diverso avviso, nonché l'ipotesi inversa.

Nella relazione illustrativa si legge inoltre che, per quanto riguarda gli **enti privati**, resta confermato che essi possono, su base volontaria, sottoporsi alla valutazione esterna dell'ANVUR, **con oneri a proprio carico**.

A tal proposito, il **Consiglio di Stato**, nel **parere** di competenza, evidenzia che tale precisazione "**non trova riscontro nel testo regolamentare**, essendo contemplata unicamente con riferimento ai **soggetti di altri Paesi** nei cui confronti, per effetto della novella, potrà essere svolta l'attività di valutazione dell'ANVUR (articolo 2, comma 3, ultimo periodo)".

Infine, la **lettera** *d*) dell'articolo in commento, aggiunge, dopo il comma 4, il **comma 4-***bis*, il quale dispone che **l'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo**, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.

Con riferimento a tale modifica, la **relazione illustrativa** rappresenta che si prevede esplicitamente la possibilità, già di fatto esercitata, per l'Agenzia di operare, anche a livello internazionale, con enti omologhi, nel rispetto dei principi di reciprocità e degli standard europei stabiliti dai registri internazionali di valutazione, ferma restando la competenza, attribuita da fonte normativa primaria riservata ai Ministeri nell'ambito dei rapporti con la UE e le agenzie internazionali di settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Quanto alla operatività a livello internazionale dell'ANVUR, nella relazione illustrativa, si dà conto approfonditamente delle varie fasi che si sono susseguite nel corso degli anni. L'ANVUR, a seguito di un rigoroso processo di revisione delle procedure valutative e del sistema di assicurazione della qualità e dopo essere stata valutata, ha ottenuto dal 27 marzo 2025 l'iscrizione a EQAR.

Lo European Quality Assuranc e Regist er for Higher Education (EQAR) è il registro ufficiale delle agenzie di assicurazione della qualità che operano in conformità agli ESG. Fondato nel 2008 su iniziativa di ENQA, ESU, EUA e EURASHE, il registro è supportato dai Ministri dell'istruzione e dell'università dell'Area europea dell'istruzione superiore (EHEA). L'inclusione dell'ANVUR nel registro garantisce che l'attività dell'agenzia sia condotta secondo criteri trasparenti, coerenti e riconosciuti a livello internazionale. L'accreditamento dell'ANVUR in EQAR rappresenta un riconoscimento di rilevanza internazionale che attesta la qualità e l'affidabilità dell'operato dell'Agenzia secondo gli standard condivisi a livello europeo. Grazie ad esso, l'ANVUR potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte secondo lo European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA). L'iscrizione dell'ANVUR a EQAR agevola, tra l'altro, le università italiane che desiderano svolgere il ruolo di capofila di alleanze europee. Fino a marzo 2025, se un ateneo italiano desiderava candidarsi come capofila di un'alleanza di università europee doveva, infatti, rivolgersi ad una Agenzia iscritta ad EQAR di un altro Paese.

L'attività internazionale dell'ANVUR si sviluppa, pertanto, in diverse direzioni e si concreta nelle seguenti possibilità: **accordi di collaborazione** con agenzie di altri paesi iscritte al registro EQAR; richiesta da parte delle Alleanze europee di università all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi di studio congiunti che organizzano assieme; richiesta da parte delle università straniere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i loro corsi di studio.

Articolo 1

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dello schema di DPR 304/2025	
Art. 1 (Disposizioni preliminari)	Art. 1 (idem)	
1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.	Identico	
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:	Identico	
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il <b>Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b> ;	a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il <b>Ministro</b> dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;	
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;	Identica	
c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;	Identica	
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.	Identica	
	d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.	

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dello schema di DPR 304/2025	
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.	3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.	
4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate <b>tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,</b> anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.	4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri Ministeri o enti pubblici e privati, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.	
	4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.	

### Articolo 2

# (Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 2 novella l'articolo 2 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, recante gli scopi e le finalità dell'Agenzia. Nello specifico: si amplia la rosa di principi che guidano l'azione dell'Agenzia; si prevede che il programma annuale delle attività dell'Agenzia sia predisposto sulla base di linee guida di indirizzo definite dal Ministro; si prevede che l'Agenzia possa svolgere l'attività di valutazione anche nei confronti di soggetti di altri Paesi; si inserisce un riferimento al potere di ANVUR di adottare regolamenti volti a disciplinare la propria attività di valutazione; si semplifica la procedura di nomina dei Comitati di esperti internazionali incaricati di valutare l'operato dell'Agenzia.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), **novella l'articolo 2** del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>), reca **gli scopi e le finalità**.

Si ricorda che il **testo vigente** del suddetto **articolo 2** prevede, al **comma** 1 che l'Agenzia opera in coerenza con le **migliori prassi di valutazione dei risultati** a livello internazionale e in base ai **principi** di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.

Il **comma** 2 prevede che l'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi del successivo articolo 3, la **valutazione esterna** della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; **indirizza** le attività di valutazione demandate ai **nuclei di valutazione interna** degli atenei e degli enti di ricerca; valuta **l'efficienza e l'efficacia** dei programmi pubblici di **finanziamento** e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

Il **comma 3** dispone che l'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'**assicurazione della qualità**, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi

internazionali e dell'**Unione europea**, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

Il **comma 4** prevede che l'Agenzia svolge, altresì, **i compiti già attribuiti agli organi che essa ha sostituito**, ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.

Infine, il comma 5 prevede che l'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle disciplina vigente per i sedute, nei limiti della dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Ora, la **disposizione in commento** incide su tutti e cinque i commi appena illustrati, apportando le modificazioni di seguito descritte (*e per la cui puntuale verifica, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda*).

La **lettera** *a*) modifica il **comma 1**, al fine di includere, tra i principi che guidano l'azione dell'Agenzia, oltre a quelli di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, già presenti nel testo vigente, anche quelli di **indipendenza**, **efficienza**, **efficacia** e **semplificazione**.

La **lettera** *b*) sostituisce il **comma 2** sopra riepilogato stabilendo che l'Agenzia **sovraintende** al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, **delle istituzioni AFAM** e degli enti di ricerca; **opera** sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle **linee di indirizzo del Ministro**, che successivamente lo approva; cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; **indirizza** le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

Rispetto al testo vigente, le modifiche prospettate dalla disposizione in esame riguardano: l'**inserimento** delle **istituzioni AFAM** tra gli enti assoggettati alle attività dell'ANVUR; la previsione della previa **definizione di linee guida di indirizzo del Ministro**, sulla base delle quali

predisporre il programma almeno annuale delle attività dell'Agenzia (restando confermata la sua successiva approvazione da parte del Ministro stesso); la **soppressione** del riferimento alla funzione dell'ANVUR di **valutazione** dell'efficienza e dell'efficacia **dei programmi pubblici di finanziamento** e di incentivazione alle **attività di ricerca e di innovazione**.

Nella **relazione illustrativa** si evidenzia che le modifiche che riguardano l'articolo 2, **commi 1 e 2** sopra riepilogati, rafforzano e ampliano i principi generali che governano l'attività dell'agenzia. Nella relazione si legge, in particolare, "che le modifiche intervenute sul **comma 2** designano l'Agenzia come ente centrale del sistema nazionale pubblico di valutazione del sistema universitario, della ricerca e dell'AFAM, operante sulla base di un programma annuale, adottato sulla base di **linee guida del Ministro** e approvato dallo stesso. Nello stesso comma, **per esigenze di coordinamento normativo** e in ordine ad un maggiore efficientamento delle procedure, si è eliminato il riferimento alla funzione dell'ANVUR di valutazione della efficienza ed efficacia dei programmi pubblici di finanziamento, includendolo più correttamente nell'ambito delle attività dell'Agenzia, di cui al successivo articolo 3".

Il Consiglio di stato, con riferimento alla previsione di cui al novellato articolo 2, comma 2, in base alla quale l'ANVUR indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, evidenzia che la norma primaria annovera tra le attribuzioni dell'ANVUR i poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli enti oggetto di valutazione, e, pertanto, il citato comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da corrispondere al contenuto della norma primaria che, oltre al potere di indirizzo, contempla espressamente quelli – connessi ma diversi – di coordinamento e di vigilanza, dei quali l'ANVUR non può essere privata per via regolamentare.

La **lettera** *c*) aggiunge al **comma 3**, in fine, un periodo aggiuntivo in base al quale l'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di **soggetti di altri Paesi**, **con oneri a carico degli stessi**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la modifica al **comma 3** introduce la possibilità per l'Agenzia di svolgere attività valutative su richiesta di soggetti internazionali con oneri interamente a carico dei richiedenti. L'ANVUR, in base all'accreditamento in EQAR, ottenuto nel 2025 - su cui si rinvia alla scheda di lettura riferita all'articolo 1 dello schema in oggetto - può svolgere il ruolo di Agenzia accreditante per i corsi internazionali e per le Alleanze europee e di università. L'agenzia, infatti, su richiesta dell'università interessata, potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte da altre Agenzia registrate in EQAR, secondo lo *European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes* (EA), ampliando ulteriormente il supporto alle istituzioni

italiane e rafforzando la posizione del sistema educativo italiano nel contesto europeo. A tal fine, in linea con le direttive del <u>decreto ministeriale n. 773 del 2024</u> concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026), l'ANVUR, ha sviluppato e adottato un modello per l'applicazione dello EA ai corsi istituiti a partire dall'a.a. 2025/2026, consentendo, così, la possibilità, da una parte, alle Alleanze europee di università di chiedere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi congiunti che organizzano assieme e dall'altra, alle università straniere di chiedere all'ANVUR, sempre con oneri a loro carico, la valutazione dei loro corsi di studio.

Sul punto, il **Consiglio di stato**, nel rendere il proprio **parere** ha rilevato "una certa genericità e il carattere tecnicamente impreciso della locuzione "**soggetti di altri paesi**" che potrebbe indurre a ritenere inclusi anche enti che non svolgono attività di ricerca, e necessita conseguentemente di una perimetrazione in termini più precisi (anche al fine di precisare se possa trattarsi di enti sia pubblici sia privati), eventualmente anche mediante il rinvio alle pertinenti norme o prassi sovranazionali di cui la relazione illustrativa dà ampiamente conto. Il tenore della disposizione in esame va in ogni caso coordinato con l'articolo 12, comma 7-bis, che fa riferimento ad istituzioni pubbliche o private di altri Paesi".

La **lettera** *d*) sostituisce integralmente **il comma** 4 – che, si ricorda, nel testo vigente assegna ad ANVUR i compiti prima spettanti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca – con un comma integralmente nuovo volto a stabilire che l'ANVUR, ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, **adotta propri regolamenti, sentito il Ministro**.

Con riferimento a tale novella, il **Consiglio di Stato** segnala l'opportunità di modificare l'indicazione del soggetto competente alla formulazione del parere, ossia il Ministro, sostituendolo con il Ministero dell'università e della ricerca.

La **lettera** *e*), infine, intervenendo sul **comma 5**, **sopprime** il riferimento riguardante le **designazioni delle organizzazioni europee di settore** nell'ambito della procedura di nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca dei Comitati di esperti internazionali per la valutazione delle attività dell'agenzia.

Sul punto, la **relazione illustrativa** precisa che l'eliminazione di tale previsione, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure, è coerente con il sopravvenuto accreditamento dell'ANVUR nell'EQAR. Si ribadisce, al contempo, che l'assenza di una previsione espressa e l'inserimento dell'ANVUR nell'ENQA facilita il dialogo tra le organizzazioni di settore e il Ministro nel processo di composizione dei comitati di valutazione, in un'ottica di leale collaborazione e coordinamento tra gli stessi attori.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dello schema di DPR 304/2025	
Art. 2 (Scopi e finalità)	Art. 2 (idem)	
1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.	1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, <b>indipendenza</b> , imparzialità, professionalità, trasparenza, <b>efficienza</b> , <b>efficacia</b> , <b>semplificazione</b> e pubblicità degli atti.	
2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.	2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.	
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.	3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti	

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dello schema di DPR 304/2025	
	di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.	
4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.	4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.	
5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	

#### Articolo 3

# (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 3 novella l'articolo 3 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le diverse modifiche introdotte sono nel complesso volte a ridefinire le competenze, le funzioni e criteri dell'attività valutativa svolta dall'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*), *b*), e *c*), novella l'articolo 3 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>), disciplina le **attività**, i **criteri** e i **metodi** per l'esercizio della funzione valutativa espletata dall'Agenzia.

La norma novellata, nel **testo vigente**, si compone di **quattro commi**, dei quali:

- il **comma 1**, novellato dalla **lettera** *a*) della disposizione in commento, elenca le attività di valutazione svolte dall'Agenzia;
- il **comma 2**, novellato dalla **lettera** *b*) della disposizione in commento, reca una lista non esaustiva di elementi che contribuiscono a delineare con più precisione l'oggetto della valutazione;
- il **comma 3**, novellato dalla **lettera** c) della disposizione in commento, reca le metodologie e i criteri applicati per lo svolgimento delle attività;
- il **comma 4 non inciso** dalle novelle di cui alla disposizione in commento dispone che le attività di valutazione sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.

Per una puntuale verifica delle novelle apportate, che di seguito si descrivono, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

La **relazione illustrativa** evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 3, di seguito esaminate, intendono **ridefinire in maniera organica le competenze**, le **funzioni e i criteri metodologici dell'attività valutativa** dell'agenzia con

specifico riferimento alla **qualità delle attività formative**, **scientifiche** e **organizzative** degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

La lettera a) della disposizione in commento contiene le modifiche che incidono sul comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, contrassegnate dai numeri da 1 a 9.

La modifica identificata dal **numero 1) sostituisce la disciplina espressa alla lettera** *a*) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento, che, nel **testo vigente**, prevede che l'Agenzia valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il **trasferimento tecnologico** delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni.

Ora, la disposizione in commento **sostituisce** la disciplina sopra riportata stabilendo che **l'Agenzia valuta la qualità complessiva delle attività didattiche**, **di ricerca** e, **se richiesta dal Ministero**, anche **la valorizzazione della conoscenza**, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

Sul punto la **relazione illustrativa** precisa che le modifiche recate dalla disposizione novellante in commento, rimodulano "la portata dell'attività valutativa includendo non solo la didattica e la ricerca, ma anche la **valorizzazione della conoscenza** con una locuzione più ampia rispetto al trasferimento tecnologico attualmente previsto, **su richiesta del Ministero**".

Il Consiglio di Stato nel proprio parere evidenzia in primo luogo che l'estensione dell'oggetto dell'attività valutativa compiuta dall'ANVUR che comprendeva, e continua a comprendere, le attività didattiche e di ricerca, alle attività di valorizzazione della conoscenza, in sostituzione del vigente riferimento al "trasferimento tecnologico", sconta una certa incertezza semantica, non comprendendosi in particolare se la "conoscenza" la cui "valorizzazione" l'ANVUR è chiamata a valutare è costituita dal patrimonio di conoscenze prodotto dall'attività svolta presso gli enti interessati, da diffondere presso la società o l'opinione pubblica.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato rileva che, a differenza di quanto previsto rispetto al vigente riferimento al trasferimento tecnologico e, in ogni caso, alle attività didattiche e di ricerca, alla valutazione della valorizzazione della conoscenza, l'ANVUR può provvedere unicamente se richiesta dal Ministro. Il Consiglio di Stato prosegue osservando che "le tre ipotesi sopra menzionate attribuiscono per via regolamentare in via esclusiva al Ministro l'iniziativa procedimentale rispetto a talune attività dell'ANVUR corrispondenti ad alcune delle competenze più rilevanti ad essa attribuite –, il che appare non pienamente in linea con le attribuzioni normativamente conferite all'ANVUR dalla legge (articolo 2, comma 138 del decreto-legge 262 del 2006). La norma

primaria, infatti, sia pure nell'ambito di una programmazione (comunque non stabilita, ma soltanto) approvata dal Ministro, non subordina ad alcuna richiesta del Ministro l'esercizio delle competenze ivi attribuite all'ANVUR (valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione)".

Il medesimo rilievo è peraltro mosso dal Consiglio di Stato anche in ordine a **due altre novelle** tra quelle riportate alla lettera a) ora in commento, entrambe volte a prevedere che l'attivazione dell'Agenzia avvenga su richiesta del Ministro: si tratta in particolare delle novelle di cui ai successivi **numeri 5**) **e 7**) (su cui si veda *infra*), rispettivamente dedicate alle funzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento (concernente l'elaborazione e la proposta dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari) e alla lettera h) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento (concernente la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione).

La modifica contrassegnata dal **numero 2**) sostituisce il primo periodo della **lettera** *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento che, si ricorda, nel **testo vigente**, prevede che l'Agenzia definisca **criteri e metodologie per la valutazione**, in base a parametri oggettivi e certificabili, **delle strutture** delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, **prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione**. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (si sottolinea che **questo secondo periodo** non è modificato dalla novella in esame).

Ora, la disposizione in esame, come detto, **sostituisce il primo periodo della lettera** *b*) statuendo che l'Agenzia definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i **sistemi di assicurazione della qualità interni** ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di **accreditamento periodico** dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di

verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.

La **relazione illustrativa**, con riferimento a tale modifica evidenzia che vengono **meglio definiti i compiti relativi** all'accreditamento periodico dei corsi di studio, compresi dottorati, master e scuole di specializzazione, e specifica che l'accreditamento iniziale riguarda unicamente il possesso dei requisiti di docenza e infrastrutture.

La modifica contrassegnata dal **numero 3**) della lettera *a*) dell'articolo in esame, interviene sulla **lettera** *c*) dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, la quale, nel **testo vigente**, stabilisce che l'Anvur esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai **nuclei di valutazione interna** degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori.

Ora, con la **novella in commento**, alle funzioni di indirizzo sono aggiunte quelle di **coordinamento** e il riferimento ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca è sostituito con il riferimento ai nuclei di valutazione degli atenei, **delle istituzioni AFAM** e degli enti di ricerca.

Con riferimento a tale modifica la **relazione illustrativa** precisa che si estende la funzione di indirizzo svolta dell'Agenzia, includendovi anche il coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle AFAM e degli enti di ricerca.

La modifica contrassegnata dal **numero 4**) della lettera *a*) dell'articolo in esame **sopprime** le parole "**interna**" e "**soprattutto**" all'interno della **lettera** *d*) dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, la quale, nel **testo vigente**, stabilisce che l'Agenzia predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera *b*), in collaborazione con i nuclei di valutazione **interna** procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione **soprattutto** con modalità informatiche.

La modifica contrassegnata dal **numero 5**) della lettera *a*) dell'articolo in esame interviene sulla **lettera** *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento che, nel **suo testo vigente**, prevede che l'Agenzia elabora e propone al Ministro i **requisiti quantitativi e qualitativi**, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei

programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione.

Ora, la **novella in commento** prevede che questa attività ei elaborazione e proposta avvenga "**su richiesta del Ministro**" e "attenendosi a principi di **efficacia** e di **semplificazione** delle procedure".

Con riferimento a tale modifica, **la relazione illustrativa** evidenzia che la *ratio* della modifica intende chiarire che le attività di elaborazione dei requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione, federazione o soppressione di università, ovvero dell'attivazione, chiusura o accorpamento dei corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, sono svolte **su richiesta del Ministro e devono attenersi a criteri di efficacia e semplificazione procedurale**.

In ordine ai rilievi mossi dal **Consiglio di Stato** in relazione a questa novella, si rinvia a quanto già ricordato in commento al precedente numero 1).

La modifica contrassegnata dal **numero 6**) della lettera *a*) dell'articolo in commento **abroga le lettere** *f*) **e** *g*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento che, nel **loro testo vigente, annoverano tra le attività dell'Agenzia, rispettivamente, quella di** elaborare, su richiesta del Ministro, i **parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali**, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi (lettera *f*)) e quella di valutare, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, **i risultati degli accordi di programma** ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca (lettera *g*)).

La **relazione illustrativa** evidenzia che tali **abrogazioni** trovano la propria motivazione nel fatto che l'elaborazione di parametri per l'allocazione delle risorse finanziarie statali e la determinazione di LEP e costi standard attiene a **funzioni programmatorie di natura politica e amministrativa** spettanti al Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con l'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale osservazione pare per la verità riferirsi al solo contenuto della lettera f).

Sull'abrogazione della disciplina espressa alla lettera f), ossia sull'espunzione dalle competenze dell'ANVUR dell'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, il **Consiglio di Stato** osserva è lo stesso articolo 2, comma 139 del decreto-legge n. 262 del 2006 a stabilire che risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per

l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e che il contenuto di tale disposizione di rango primario è confluito, senza innovazioni di carattere sostanziale, nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, che rimane sostanzialmente immutato – salvo qualche marginale variazione sul piano lessicale – nello schema di decreto in esame. Ciò comporta che in linea di principio, sebbene uno dei criteri da tenere in considerazione per la ripartizione dei finanziamenti statali sia costituito dai risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR, tale criterio non può essere ritenuto esclusivo. Il Consiglio di Stato ne deduce "che il MUR sia abilitato a stabilire tanto gli ulteriori criteri quanto il rapporto di questi ultimi con il criterio rappresentato dai risultati dell'attività di valutazione compiuta dall'ANVUR". Va, tuttavia, considerato che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che l'ANVUR "elabora i parametri [e] gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi". Tale disposizione, pur corrispondendo sotto il profilo del contenuto precettivo all'articolo 2, comma 139 del decreto-legge n. 262 del 2006, se ne differenzia sotto il profilo dell'ambito di applicazione soggettivo, in quanto è riferita agli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1 del menzionato decreto legislativo n. 218 del 2016. Ciò risulta del resto confermato dal comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in base al quale le disposizioni dei commi precedenti "non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", per i quali l'articolo 5 stabilisce che la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario "è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca" effettuata ANVUR. Il contenuto del regolamento sotto il profilo della competenza in ordine all'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali non può dunque che essere differenziato in funzione della natura degli enti coinvolti: per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 la competenza in questione spetta all'ANVUR; per tutti gli altri enti la competenza deve ritenersi attribuita al MUR. Conseguentemente" - conclude il Consiglio di Stato - "deve essere introdotta un'apposita previsione che faccia espressamente salvo quanto stabilito dal menzionato articolo 17, comma 5."

La modifica contrassegnata dal **numero 7**) della lettera *a*) dell'articolo in commento sostituisce il contenuto della **lettera** *h*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento che, nel **testo vigente**, stabilisce che l'Agenzia valuta **l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento** e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione.

Ora, **la disposizione in commento** novella la lettera appena illustrata nel senso di prevedere che tale attività di valutazione avvenga **su richiesta del Ministro**.

Sul punto la **relazione illustrativa** motiva la novella rappresentando che tale previsione si allinea alla **nuova configurazione organizzativa del Ministero dell'università e della ricerca** e alla nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali, disciplinate dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025. Nello specifico, si prevede che la valutazione, già spettante all'ANVUR, dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento avvenga sulla base della **richiesta del Ministro** e in coerenza con le linee di indirizzo definite dallo stesso, superando le rigidità presenti nel previgente sistema, evitando sovrapposizioni o duplicazione di attività e garantendo, per tanto, un maggior coordinamento istituzionale e una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Rispetto alle considerazioni appena illustrate espresse nella relazione illustrativa, il Consiglio di Stato osserva che "va considerata la "priorità, logica prima che giuridica, di una razionale definizione delle funzioni, per adeguare ad essa una efficiente strutturazione degli uffici". Non vale dunque a giustificare la radicale modifica della definizione della funzione - conseguente alla subordinazione dell'esercizio della stessa alla "richiesta del Ministro" - la "nuova configurazione organizzativa" del MUR e, in particolare, la "nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali", in quanto è l'organizzazione a doversi adattare alla definizione e al riparto delle funzioni, e non viceversa. Più in generale, l'esigenza di assicurare il "rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante", evidenziata dalla relazione, va contemperata con la necessità di garantire l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta all'ANVUR dall'articolo 2, comma 140, lettera a) del decreto-legge n. 286 del 2006 – autonomia strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite all'agenzia e in ultima analisi riconducibile alla libertà di ricerca scientifica e all'autonomia delle università e degli enti di ricerca sancite dall'articolo 33, commi 1 e 6 della Costituzione. In altre parole - sostiene il Consiglio di Stato l'assoggettamento dell'ANVUR alla vigilanza del MUR non implica che il Ministro sia titolare, nei confronti dell'ANVUR, di poteri di iniziativa in via esclusiva, il cui mancato esercizio possa precludere all'ANVUR di esercitare autonomamente le funzioni ad essa intestate.

Il Consiglio di Stato pertanto, in analogia con i rilievi già espressi in relazione alle novelle di cui ai precedenti numeri 1) e 5), segnala la necessità di precisare che, qualora si intenda confermare la scelta di attribuire **un potere di iniziativa al Ministro** – nel senso di prevedere la possibilità che l'esercizio di talune funzioni da parte dell'ANVUR avvenga, oltre che d'ufficio, anche su iniziativa del Ministero vigilante – tale facoltà sia (necessariamente) **alternativa (e non sostitutiva) rispetto all'iniziativa d'ufficio da parte dell'ANVUR**.

La modifica contrassegnata dal **numero 8**) della lettera *a*) dell'articolo in commento sostituisce la **lettera** *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento che, nel **testo vigente**, assegna all'Agenzia il compito di svolgere, con cadenza quinquennale, la **valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca**, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le **linee-guida** concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.

Ora, la disposizione in commento novella la lettera appena illustrata inserendo nel perimetro degli enti oggetti di valutazione le istituzioni AFAM e rimuovendo ogni riferimento alla cadenza quinquennale delle operazioni di valutazione e alle tempistiche di emanazione delle linee guida ministeriali e di conclusione dell'attività dell'agenzia. Più genericamente, prevede che essa si svolga "sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie".

Sul punto la **relazione illustrativa** evidenzia che con tale modifica intende assecondare le necessità **di rendere più flessibile il processo di valutazione della qualità della ricerca**, eliminando il riferimento a termini quinquennali, rivelatisi troppo **rigidi e dilatati**, e quindi non coerenti con la rapida evoluzione del sistema della ricerca; si demanda, per tanto, in ottica di semplificazione, la determinazione sulle tempistiche del ciclo di valutazione alle linee guida ministeriali.

La modifica contrassegnata dal **numero 9**) della lettera *a*) dell'articolo in commento **introduce**, dopo la lettera *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, le **lettere** *i-ter*) e *i-quater*).

La lettera *i-ter*) prevede che l'Agenzia definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'**Anagrafe nazionale delle ricerche** istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La successiva **lettera** *i-quater*) stabilisce che l'Agenzia definisce i requisiti per la **nomina degli esperti**, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca **scelgono il Presidente del nucleo di valutazione**, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.

In conclusione, rispetto alle modifiche riguardanti l'articolo 3, **comma 1**, **l'unica lettera non incisa** dalle predette modifiche normativa è la **lettera i)**, in base alla quale si prevede che l'Agenzia svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

Venendo ora alle modifiche che interessano il **comma 2 dell'articolo 3 del regolamento**, si rappresenta preliminarmente che tale comma, nel **testo vigente**, reca un elenco, dichiaratamente non esaustivo, di elementi che costituiscono l'oggetto della valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca di cui alla lettera *a*) del comma precedente. Tali elementi sono i seguenti:

- a) **l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica** sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
- b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;
- c) **l'acquisizione di finanziamenti esterni**, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo **scambio di ricercatori** con soggetti pubblici e privati;
- d) la presenza di **studenti** in possesso di un **curriculum degli studi altamente meritevole** e di **docenti stranieri di elevata qualificazione**;
- e) l'efficienza e la sostenibilità delle **strutture e dei processi** di governo e di gestione;
- f) la **completezza e correttezza della comunicazione pubblica**, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, di servizi e strutture per gli studenti, di risultati dell'autovalutazione, di valutazione da parte degli studenti, di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro, di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.

Ora, la disposizione in commento, alla **lettera** *b*) reca tre modifiche che incidono sul **comma 2** appena illustrato, contrassegnate dai numeri 1, 2 e 3.

La modifica contrassegnata dal **numero 1**) della lettera *b*) dell'articolo in commento **sostituisce integralmente la lettera** *b*) sopra riportata, stabilendo che costituisce oggetto della valutazione la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando **criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari**, valutati, **ove possibile**, tramite procedimenti di valutazione tra pari.

Con riferimento a tale modifica, **la relazione illustrativa** specifica che la valutazione della qualità dei prodotti della ricerca viene allineata ai criteri previsti per l'accesso ai concorsi universitari, rafforzando il ricorso alla *peer review* quale criterio privilegiato.

La modifica contrassegnata dal **numero 2**) della lettera *b*) dell'articolo in commento **sostituisce la lettera** *c*) sopra riportata prevedendo che, costituiscono oggetto della valutazione non più l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati, ma **le competenze trasversali e disciplinari acquisite** dagli studenti e dalle studentesse e gli **sbocchi occupazionali** dei laureati.

Infine, la modifica contrassegnata dal **numero 3**) **abroga le lettere** d), e) **ed** f) sopra ricordate.

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che l'abrogazione di tali lettere avviene per coerenza sistematica con la normativa vigente.

Infine, **la lettera** *c*) del comma 1 dell'articolo in commento modifica il **comma 3** dell'articolo 3 del regolamento, **sostituendo** la disciplina ivi contenuta, ai sensi della quale, nel **testo vigente**, è stabilito che l'Agenzia, nello svolgimento delle sue attività, utilizza i **criteri, i metodi e gli indicatori** più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ente poi sostituito dall'ANAC), nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.

Ora, la **modifica introdotta dalla norma in commento** aggiorna il comma appena illustrato, rimuovendo il riferimento alla citata Commissione ed inserendone uno ai principi di **trasparenza e semplificazione**.

Infine, la **relazione tecnica** precisa che le novelle, intervenendo su profili di mero coordinamento normativo, risultano prive di effetti finanziari e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dello schema di DPR 304/2025
Art. 3 (Attività, criteri e metodi)	Art. 3 (idem)
1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:	Identico
a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;	a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;	b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dello schema di DPR 304/2025
c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione <b>interna</b> degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;	c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione <b>interna</b> procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione <b>soprattutto</b> con modalità informatiche;	d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione con modalità informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;	e) su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure, elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dello schema di DPR 304/2025
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;	Abrogato
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;	Abrogato
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;	h) valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;	Identico
i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.	i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dello schema di DPR 304/2025
	i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
	i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:	Identico
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;	Identica
b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati <b>principalmente</b> tramite procedimenti di valutazione tra pari;	b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;	c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati;

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dello schema di DPR 304/2025
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;	Abrogato
e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;	Abrogato
f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.	Abrogato
3. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.	3. Nello svolgimento delle <b>proprie</b> attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, <b>in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione</b> .
4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.	Identico

#### Articolo 4

# (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 4 novella l'articolo 4 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, in materia di risultati dell'attività di ricerca. Nello specifico, le modifiche introdotte sono volte: ad attribuire espressamente al Ministero dell'università e della ricerca la facoltà di valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi; a modificare la denominazione del rapporto biennale pubblicato dall'Agenzia in "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca".

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*) e *b*), novella l'articolo 4 del <u>decreto del Presidente</u> <u>della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, concernente **i risultati** <u>dell'attività di valutazione</u> dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>).

Si ricorda che il **testo vigente** del suddetto **articolo 4** prevede, al **comma** 1 che i risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di **specifici fondi premiali** a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Il **comma 2** prevede che l'Agenzia **rende pubblici i risultati** delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Infine, il **comma 3** dispone che l'Agenzia redige ogni due anni un **Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca**, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sui commi 1 e 3 dell'articolo 4, apportando le seguenti modificazioni (*per la cui analisi puntuale, si rinvia al testo a fronte riportato in calce alla scheda*):

- la lettera a) sostituisce il comma 1 sopra illustrato, confermando che i risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca, ma esplicitando che è facoltà del Ministero quella di valutare

l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi;

- la **lettera** *b*) modifica al comma 3 sopra illustrato, sostituendo la denominazione del "Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca" che l'Agenzia pubblica con cadenza biennale con quella di "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca", più idonea a ricomprendere nell'ambito delle istituzioni valutate dall'Agenzia anche le istituzioni della formazione superiore non universitarie, quali ad esempio le AFAM.

In relazione alla novella di cui alla lettera *a*), si segnala che il **Consiglio di Stato**, nelle "osservazioni di *drafting*" contenute in coda al proprio parere, evidenzia la necessità di mantenere l'espressione prevista nel testo vigente "**criterio di riferimento**" (per l'allocazione dei finanziamenti), sostituita nello schema in oggetto con la sola parola "criterio".

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette risorse saranno previste nell'ambito degli strumenti di finanziamento statali già previsti a legislazione vigente. A titolo esemplificativo, la medesima relazione cita il fatto che nell'ambito dell'assegnazione annuale dei finanziamenti dello stesso Fondo di finanziamento ordinario (**FFO**) è prevista una **quota premiale** in relazione, tra l'altro, ai risultati della didattica e della ricerca.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dello schema di DPR 304/2025
Art. 4 (Risultati dell'attività di valutazione)	Art. 4 (idem)
1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.	1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dello schema di DPR 304/2025
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.	Identico
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.	3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

### Articolo 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 5 novella l'articolo 5 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, in materia di raccolta e analisi di dati da parte dell'Agenzia. Nello specifico, oltre ad inserire i consueti riferimenti alle istituzioni AFAM, le modifiche sono volte a prevedere che l'Agenzia assicuri la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati per le proprie attività attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, e a precisare che la collaborazione con il Ministero sul fronte dello sviluppo e dell'integrazione dei sistemi informativo-statistici si estende anche agli organi di consulenza del Ministero stesso.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*), *b*) e *c*), novella l'articolo 5 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>), disciplina la raccolta e l' analisi di dati da parte dell'Agenzia.

Si ricorda che il **testo vigente** del suddetto **articolo 5** prevede, al **comma** 1 che l'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha **l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative** del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

Il **comma 2** stabilisce che le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche **mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti** rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

Infine, il **comma 3** dispone che l'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei **sistemi informativo-statistici per la valutazione** delle attività delle università e degli enti di ricerca, specificando che in prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (gli enti che l'Agenzia ha, di fatto, sostituito al momento della sua istituzione). Il medesimo comma 3 attribuisce inoltre all'Agenzia il compito di curare la realizzazione e l'aggiornamento continuo

di una **banca dati di esperti della valutazione**, italiani e stranieri, da poter poi contrattualizzare.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sull'articolo 5, apportando le modificazioni di seguito descritte (*e per la cui analisi puntuale, si rinvia al testo a fronte riportato in calce alla scheda*).

La **lettera** *a*) modifica il comma 2 sopra descritto, aggiungendo le **istituzioni AFAM** all'elenco delle istituzioni tenute a mettere a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesto, che sia rilevante ai fini delle attività da essa svolte, e a consentirle l'accesso alle proprie banche dati.

La **lettera** *b*) sostituisce il comma 3, introducendo una disposizione del tutto nuova volta a prevedere che l'Agenzia assicuri la **trasparenza** delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di **piattaforme e banche dati aperte alla consultazione**, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

La lettera c) aggiunge dopo il comma 3 un nuovo comma 3-bis - che in realtà riprende parte delle disposizioni del comma 3 attualmente vigente - stabilendo che l'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

Rispetto al testo attualmente vigente, oltre all'aggiunta del riferimento agli organi di consulenza e alle istituzioni AFAM, sono espunti i riferimenti ai sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e alla banca dati di esperti della valutazione.

Con riferimento a tali modifiche, nella **relazione illustrativa** si sofferma su quella di cui alla lettera *b*), che rafforza il principio della trasparenza amministrativa, e su quella di cui alla lettera *c*), in particolare in relazione alla cooperazione strutturata, ivi prevista, anche con gli organi di consulenza del MUR. Su quest'ultimo punto, la relazione cita espressamente il Consiglio universitario nazionale (CUN), organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati nelle università italiane.

La **relazione tecnica** precisa che le attività poste in essere dall'Agenzia riguardanti la predisposizione di piattaforme informatiche e banche dati aperte alla consultazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati, sono effettuate e gestite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza gravare sulle finanze pubbliche. Si tratta, infatti, di una possibilità che si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, sia per le concrete modalità operative (aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione) sia per le modalità di gestione dell'accesso da parte degli utenti. L'invarianza finanziaria è assicurata dall'operatività della struttura informatica già esistente, per la quale non occorrono ampliamenti e modifiche. Né incidono, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, le diverse modalità di caricamento dei dati e degli indicatori utilizzati, in quanto, come già precedentemente sottolineato, trattasi di una piattaforma attualmente operativa.

Sotto il profilo del drafting, alla luce del contenuto materiale delle novelle di cui all'articolo in commento, e di come esso si rapporta al contenuto dei vari commi dell'articolo 5 del regolamento vigente, si suggerisce di trasformare l'attuale proposta di sostituzione del comma 3 in una proposta di aggiunta di un nuovo comma 2-bis e l'attuale proposta di aggiunta di un comma 3-bis in una proposta di sostituzione del comma 3.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dello schema di DPR 304/2025
Art. 5 (Attività di raccolta e analisi di dati)	Art. 5 (idem)
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.	Identico
2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.	2. Le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dello schema di DPR 304/2025
3. (vedi infra)	3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativostatistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).	3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

### Articolo 6 (Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 6 interviene sulla disciplina degli organi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), elevando al rango degli altri organi il Direttore generale e il Comitato consultivo, e ridefinendo la loro durata in carica.

La disposizione in commento, costituita da un unico comma a sua volta composto di quattro lettere, apporta modifiche all'articolo 6 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina gli **organi dell'Agenzia**.

Si ricorda che l'<u>articolo 6</u> del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, composto da quattro commi, nel **testo vigente** stabilisce, al **comma 1**, che **sono organi** dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed i Collegio dei revisori dei conti.

Al **comma 2** dispone che il Presidente e i componenti degli altri organi appena citati **restano in carica sei anni** e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

Il **comma 3** statuisce che all'**attività operativa e gestionale** dell'Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10 del medesimo decreto (dedicato appunto alla figura del direttore).

Il **comma 4** prevede che, in sede di prima applicazione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.

Come anticipato, la **disposizione in esame**, con un unico comma, novella l'articolo 6, intervenendo su tutti e quattro i commi che lo compongono. Per una puntuale verifica delle novelle apportate, che di seguito si descrivono, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In particolare, la **lettera** *a*) interviene sul comma 1 aggiungendo all'elenco degli organi dell'Agenzia due nuovi organi: il **Direttore generale** e il **Comitato consultivo**. Si tratta di figure già presenti, e disciplinate dal regolamento agli articoli 10 e 11, ma che non erano considerate, ai sensi del comma qui novellato, "organi" a tutti gli effetti.

La **lettera** b) sostituisce il comma 2, stabilendo che il **Presidente** resta in carica **cinque anni** (in luogo dei precedenti sei) e non è rinnovabile. I **componenti** del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in **carica quattro anni** e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina). I componenti del **Collegio dei revisori dei conti** restano in carica **quattro anni** e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, come per i componenti degli altri organi, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina).

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha segnalato che, per quanto concerne la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo, ivi incluso il Presidente, l'articolo 2, comma 140 del decretolegge n. 262 del 2006 stabilisce detta durata in quattro anni (questo, a far data dall'entrata in vigore della novella apportata dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, e dunque successivamente all'entrata in vigore del regolamento novellato dal presente schema). Il regolamento non può dunque determinare la durata del mandato del Presidente in cinque anni, in quanto tale durata non è compatibile con quella stabilita dalla norma primaria. Non potrebbe d'altra parte ritenersi che, dal momento che l'articolo 2, comma 140, lettera b) del decreto-legge n. 262 del 2006, nell'individuare l'età anagrafica fino al compimento della quale può essere ricoperta "la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo", introduce una distinzione tra il Presidente e i componenti dell'organo direttivo, il Presidente non sia annoverato tra i componenti dell'organo direttivo, con la conseguenza che - come sembra avere inteso l'Amministrazione – la durata del mandato stabilita dal primo periodo del comma 140 in quattro anni rispetto ai "componenti dell'organo direttivo" dovrebbe intendersi come riferita esclusivamente a questi ultimi e non anche al Presidente, che in ipotesi dell'organo direttivo non farebbe parte. Opinare in tal senso implicherebbe, infatti, che né il procedimento di nomina (disciplinato dal primo periodo del comma 140) né la durata del mandato (stabilita dal secondo periodo del comma 140) sarebbero riferiti al Presidente dell'ANVUR, con la conseguenza che vi sarebbe sotto questo profilo una lacuna difficilmente spiegabile. La norma primaria non può, dunque, che essere interpretata nel senso di includere tra i "componenti dell'organo direttivo" a questi fini anche il Presidente dell'ANVUR, rispetto al quale trova dunque applicazione la durata del mandato stabilita in quattro anni.

La **lettera** *c*) incide sul comma 3, sostituendo l'espressione "**Direttore generale**" all'attuale "Direttore".

La **lettera** *d*) 4 abroga il quarto comma che, come si è visto, prevede disposizioni da attuarsi in sede di prima applicazione.

La **relazione tecnica** chiarisce che l'articolo in esame, assieme agli altri dedicati agli organi, prevede modifiche che vanno in **un'ottica di semplificazione e razionalizzazione** degli stessi, al fine di migliorarne l'efficienza operativa, garantendo, al contempo, una maggiore flessibilità gestionale dell'Agenzia stessa.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dello schema di DPR 304/2025
Art. 6 (Organi)	Art. 6 (idem)
Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.	<ol> <li>Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti.</li> </ol>
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica sei anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.	2. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.	3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore, <b>generale</b> secondo quanto indicato all'articolo 10.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.	Abrogato

# Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato alla figura del Presidente dell'Agenzia, stabilendo nuove modalità di nomina e di determinazione del trattamento economico, nonché prescrivendo la natura a tempo pieno dell'incarico e l'incompatibilità dello stesso con ogni altro rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

La disposizione in commento, composta da un unico comma, **sostituisce integralmente l'articolo** 7 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina la figura del **Presidente** dell'Agenzia.

Si ricorda che l'articolo 7, nel **testo vigente**, dispone che il **Presidente** è **eletto** nel proprio ambito dal **Consiglio direttivo**, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Esso ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

Nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un **Vicepresidente** che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il **trattamento economico** del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Come anticipato, la **disposizione in esame**, con un unico comma, sostituisce interamente l'articolo 7 appena illustrato. Per una puntuale verifica delle variazioni tra il testo vigente dell'articolo e quello proposto dall'articolo in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

Il **nuovo testo**, composto di cinque commi in luogo dei vigenti tre, prevede, al **comma 1**, che il **Presidente** – difformemente da quanto attualmente previsto – è **nominato con decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche

straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, pur prendendo atto della scelta di rimettere l'individuazione del Presidente al Ministro, ha rilevato tuttavia che i **requisiti** richiesti per tale nomina ("alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza" e provenienza dei nomi inclusi nella terna "da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari") sono piuttosto **generici** e andrebbero pertanto meglio precisati al fine, per un verso, di definire in modo adeguato l'ambito di discrezionalità riconosciuto all'effettivo titolare del potere di scelta (il Ministro) e, per altro verso, di assicurare l'elevata competenza, professionalità e indipendenza dei soggetti tra i quali verrà scelto il Presidente.

Il **comma 2** conferma quanto disposto dal comma 1 vigente, e cioè che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

Il **comma 3,** innovando rispetto al testo vigente, stabilisce che il **trattamento economico** del Presidente è determinato **con decreto del Ministro**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prescrive che i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi indicati a fini statistici nell'elenco delle pubbliche amministrazioni dell'ISTAT, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base delle procedure, dei criteri, dei limiti e delle tariffe determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 846, della <u>legge 30 dicembre 2024, n. 207</u>, prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi indicati a fini statistici nell'elenco delle pubbliche amministrazioni dell'ISTAT, individuati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 4** conferma, non modificando il dispositivo vigente, che il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un **vicepresidente** che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il **comma 5**, con **disposizione invece nuova**, statuisce che **l'incarico di Presidente è a tempo pieno** ed è **incompatibile**, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dello schema di DPR 304/2025
Art. 7 (Il Presidente)	Art. 7 (idem)
1. Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.	1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dello schema di DPR 304/2025
	presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.	Vedi comma 4.
3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	3. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
[2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.]	4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento
	5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

#### Articolo 8

# (Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al Consiglio direttivo dell'Agenzia, al fine, tra l'altro, di ridurre da sette a cinque, compreso il Presidente, il numero di componenti e di rimodulare le procedure di nomina e di determinazione del trattamento economico dei componenti diversi dal Presidente.

La disposizione in commento, con un unico comma, **apporta modifiche all'articolo 8** del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina il **Consiglio direttivo** dell'Agenzia.

Si ricorda che l'articolo 8, nel **testo vigente**, dispone, al **comma 1**, che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti scelti tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le stesse modalità di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.

Ai sensi del **comma 2**, il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, approva bilanci e rapporti di valutazione e nomina il Direttore e provvede in ordine al conferimento degli incarichi di esperti della valutazione e di dirigente di seconda fascia, nonché al ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

A norma del **comma 3**, i componenti sono **nominati** con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio devono essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. L'elenco dei candidati, non meno di dieci e non più di quindici, è definito da un comitato di selezione composto da cinque membri di alta qualificazione.

Il **comma 4** prevede che se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo **cessano dalla carica**, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.

Ai sensi del **comma 5**, l'**incarico è a tempo pieno ed è incompatibile** con qualsiasi rapporto di lavoro instaurato con le istituzioni valutate. I componenti possono svolgere attività di ricerca e pubblicarne i risultati, che non possono formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

Il **comma 6** dispone che i **dipendenti pubblici** nominati componenti sono collocati in **aspettativa** senza assegni e cessano dalle cariche eventualmente ricoperte. Non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca né far parte di commissioni di valutazione.

Ai sensi del **comma 7**, il **trattamento economico** è pari all'85 per cento di quello attribuito al Presidente.

Come anticipato, la **disposizione in esame**, con un unico comma composto di sette lettere, novella l'articolo 8 citato. Per una puntuale verifica delle novelle in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In particolare, la **lettera** *a*) interviene sul comma 1 statuendo che il **Consiglio direttivo** (in luogo dei sette componenti attuali) è costituito dal **Presidente** e da **quattro componenti**.

La **lettera** *b*) incide sul comma 2, sostituendo l'espressione "**Direttore generale**" all'attuale "Direttore". Inoltre, sopprime il riferimento, tra i compiti del Direttore generale, al **conferimento degli incarichi** di esperti della valutazione e di dirigente di seconda fascia, nonché al **ricorso a forme contrattuali flessibili** di assunzione e di impiego del personale. Si tratta di **modifiche di coordinamento**, giacché le disposizioni che nel testo vigente del regolamento consentono il conferimento dei citati incarichi e il ricorso alle citate forme contrattuali sono abrogati dagli articoli 12, comma 1, lettera *e*) e 14, comma 1, del presente schema (alle cui schede di lettura si rinvia).

La **lettera** c) sostituisce integralmente il comma 3, fissando un **nuovo** procedimento di nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

In particolare, si prevede che questi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di **quattro terne di nomi** predisposte da un **comitato di selezione** appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da **assicurare** la presenza di:

- un componente per l'insieme delle **aree disciplinari** individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) **tecnico-scientifiche** (01, 02, 03, 04, 08, 09);
- un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07);
- un componente per l'insieme delle aree CUN **economico-giuridiche-umanistiche** (10, 11, 12, 13, 14);
  - un componente per le istituzioni AFAM.

Il **comitato di selezione** di cui al periodo precedente è composto da cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

La **relazione illustrativa** afferma che tale previsione assicura una rappresentanza bilanciata e settorialmente articolata delle diverse componenti del sistema della formazione superiore. Inoltre, la medesima relazione afferma che, rispetto alla vigente disciplina, si semplifica il procedimento di nomina del comitato di selezione e la composizione dello stesso è resa maggiormente pertinente e coerente alle attività proprie dell'ANVUR.

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha segnalato che la modifica delle modalità di individuazione dei componenti del comitato di selezione, pur realizzando una "semplificazione" del procedimento di nomina, – che, peraltro potrebbe essere perseguita anche mantenendo il procedimento vigente attraverso la previsione di un potere ministeriale di natura sostitutiva, destinato ad operare unicamente laddove le designazioni rimesse agli enti sopra indicati non avvengano tempestivamente – produce delle ricadute in termini di eccessiva genericità dei requisiti dei soggetti suscettibili di essere nominati. Sebbene infatti l'"alta qualificazione" sia richiesta anche dalla disposizione vigente, in assenza peraltro della previsione di ulteriori requisiti

(quale quello, di nuova introduzione, concernente il carattere pluriennale dell'esperienza nell'ambito delle attività di valutazione svolte dall'ANVUR), la genericità della locuzione è in tal caso compensata dal fatto che, ad eccezione del componente designato dal Ministro, gli altri quattro componenti sono designati da soggetti riconducibili ad enti o istituzioni diversi (sia tra loro sia rispetto al MUR) e la cui competenza, indipendenza e autorevolezza nel settore in questione non sono in discussione. L'accentramento in capo al solo Ministro del potere di individuare i componenti del comitato di selezione, ove mantenuto, dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di requisiti maggiormente stringenti, rivelandosi insufficiente – per quanto comunque apprezzabile in quanto assicura maggiore coerenza del profilo dei componenti del comitato rispetto all'attività che sono chiamati a svolgere – il riferimento all'"esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione", locuzione che peraltro consente la scelta anche di soggetti che abbiano svolto l'attività in questione per un numero di anni (purché superiore ad uno) non significativo.

La **lettera** *d*) sostituisce integralmente il comma 4, il quale nel nuovo testo stabilisce che, se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo **cessano dalla carica**, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le nuove modalità rispettivamente previste, dallo schema in oggetto, per il Presidente e per il Consiglio direttivo.

Il **Consiglio di Stato**, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha segnalato l'opportunità di precisare anche nel regolamento che in caso di cessazione anticipata dal mandato il nuovo componente subentra **per un mandato quadriennale pieno**, e non soltanto per tempo residuo del mandato del componente cessato, così come previsto dall'articolo 2, comma 140, lettera *b*) del decreto-legge n. 262 del 2006, come novellato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

La **lettera** *e*) incide sul comma 5, sopprimendo il secondo e il terzo periodo dello stesso. Pertanto nel nuovo testo non è più previsto che i componenti del Consiglio direttivo possano **svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività,** a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore, e che i risultati delle predette attività di ricerca non possano, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

La **lettera** *f*) novella il comma 6, ricomprendendo, oltre ai già previsti dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche, anche i **dipendenti di istituzioni AFAM** tra coloro che una volta nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni. Inoltre, con modifica di coordinamento interno, è soppresso il riferimento al

penultimo periodo del comma 5 (che la precedente lettera e) ha a sua volta soppresso).

La **lettera** *g*) sostituisce il comma 7, il quale nel nuovo testo statuisce che il **trattamento economico** dei componenti del Consiglio direttivo è determinato **con decreto del Ministro**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, **nell'ambito delle risorse dell'Agenzia**.

Sui riferimenti normativi da ultimo citati, si rinvia a quanto riportato in commento all'articolo 7.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di DPR 304/2025
Art. 8 (Il Consiglio direttivo)	Art. 8 (idem)
1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.	1. Il Consiglio direttivo è costituito da dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.	2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore generale, su proposta del Presidente.

#### DPR 1° febbraio 2010, n. 76

#### **Testo previgente**

#### 3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie. società scientifiche. esperti. nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

### Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di DPR 304/2025

3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte un comitato di selezione appositamente costituito con decreto Ministro. favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate universitario Consiglio nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree **CUN** economico-giuridicheumanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo cinque è composto da personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di DPR 304/2025
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.	4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3.
5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.	5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.
6. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale	6. I dipendenti di università italiane, di istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di DPR 304/2025
degli enti di ricerca.	
7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.	7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

#### Articolo 9

# (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Rispetto al testo vigente: si prevede che i componenti debbano essere revisori legali; si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti; si prevede che proprio al componente nominato da quest'ultima istituzione svolga le funzioni di Presidente del collegio; si fissano limiti alla definizione del trattamento economico.

La disposizione in commento, costituita da un unico comma, **apporta modifiche all'articolo 9** del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina il **collegio dei revisori dei conti** dell'Agenzia.

Si ricorda che l'articolo 9, nel **testo vigente**, dispone che il **Collegio dei revisori** dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È **nominato** con decreto del Ministro ed è costituito da **tre componenti**, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. **Due** dei componenti del Collegio sono scelti dal **Ministro vigilante** e **uno** è designato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Il **trattamento economico** dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Ora, la **disposizione in esame**, reca **due novelle**, contraddistinte dalle lettere *a*) e *b*), all'articolo 9 citato. Per una puntuale verifica delle novelle in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In particolare, la **lettera** *a*) interviene sul **comma 1** sostituendo le parole "revisori contabili" con "**revisori legali**".

Inoltre, è sostituito il terzo periodo del medesimo primo comma, il quale stabilisce le **modalità di designazione** dei componenti del collegio dei revisori. Il **nuovo testo** dispone che **uno dei componenti** del Collegio è designato dal **Ministro**, **uno** dal **Ministro dell'economia e delle finanze** e **uno** dalla **Corte dei conti**, al quale sono assegnate le funzioni di **Presidente**. Correlativamente, è soppresso il quarto periodo del medesimo comma che stabilisce le modalità di elezione del Presidente del Collegio.

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, per quanto concerne le modalità di nomina dei tre componenti del Collegio dei revisori, per i quali permane il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, ha segnalato l'inopportunità di rimettere alla Corte dei conti la designazione di uno dei componenti (destinato ad assumere la qualifica di Presidente del Collegio) che, dovendo essere iscritto nel registro dei revisori legali (al pari degli altri componenti), non sarebbe dunque un magistrato contabile ma un libero professionista estraneo alla Corte. Laddove si intenda invece confermare l'attribuzione alla Corte dei conti del compito di designare un componente del Collegio dei revisori è dunque necessario escludere, limitatamente a tale componente, il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro, precisando che designando deve rivestire la qualifica di magistrato della Corte dei conti.

La **lettera** *b*) sostituisce il comma 2, stabilendo che il **trattamento economico** dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Sui riferimenti normativi da ultimo citati, si rinvia a quanto riportato in commento all'articolo 7.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dello schema di DPR 304/2025
Art. 9 (Il collegio dei revisori dei Conti)	Art. 9 (idem)
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il	1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali. Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dello schema di DPR 304/2025
Presidente.	assegnate le funzioni di Presidente.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

### Articolo 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 10 interviene sull'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, dedicato al **Direttore** dell'Agenzia. Le principali modifiche concernono il cambio di denominazione della figura, che diventa "**Direttore generale**" e una modifica del regime di **incompatibilità**.

La disposizione in commento, composta da un unico comma, **apporta modifiche all'articolo 10** del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u>, che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina la figura del **Direttore** dell'Agenzia.

Si ricorda che l'articolo 10, nel **testo vigente**, dispone, al **comma 1**, che il **Direttore** è **responsabile** dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia e cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

A norma del **comma 2**, il Direttore **partecipa alle sedute** del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

Ai sensi del **comma 3**, il Direttore è **nominato** con le modalità previste dall'articolo 8, **comma 2**, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche un colloquio con i candidati selezionati.

A norma del **comma 4**, l'incarico è **conferito** mediante contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale.

Il **comma 5**, infine, prevede che il rapporto di lavoro del Direttore è **incompatibile**, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Non può ricoprire altri uffici pubblici né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa.

Come anticipato, la **disposizione in esame**, composto da un unico comma a sua volta suddiviso in cinque lettere, novella l'articolo 10 citato. Per una puntuale verifica delle novelle in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In particolare, la **lettera** *a*) interviene sui commi 1, 2, 3 e 4, sostituendo la parola "Direttore", ovunque ricorra, con "**Direttore generale**".

La **lettera** *b*) incide sul comma 3, quarto periodo, sostituendo il riferimento ivi contenuto al regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *a*) – ossia al regolamento di definizione dei compiti delle tre aree di cui si compone l'Agenzia e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree – con un più generico riferimento all'articolo 12 nel suo complesso.

La **lettera** *c*) interviene sul comma 4, **sopprimendo** il riferimento ivi presente alla posizione di **dirigente di livello generale** del Direttore (che in virtù della modifica introdotta dalla lettera *a*) citata è identificato nel nuovo testo come Direttore generale).

La **lettera** *d*) sostituisce il comma 5, il quale nel nuovo testo dispone che il rapporto di lavoro del Direttore generale è **incompatibile**, a pena di risoluzione immediata del contratto, con **qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati** dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa.

La **relazione illustrativa** chiarisce che tale previsione va letta nell'ottica di un maggiore professionalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia. Inoltre, precisa la relazione, si introduce una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia.

In proposito, il **Consiglio di Stato**, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha rilevato che nessuna giustificazione è fornita in sede di relazione illustrativa con riferimento alla modifica del **regime delle incompatibilità** concernenti il Direttore generale, **limitate per effetto della novella** allo svolgimento di "attività professionale" nei confronti di "soggetti valutati dall'Agenzia", a fronte del vigente divieto esteso a "qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza" e ad "altri uffici pubblici di qualsiasi natura", nonché contemplante una clausola generale che attribuisce rilevanza a "interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca". La

relazione illustrativa – prosegue il Consiglio di Stato – sembra anzi incorsa in un parziale **travisamento della fattispecie** (al pari dell'ATN, che addirittura fa riferimento all'introduzione *ex novo* di un regime di incompatibilità per gli incarichi di Presidente e di Direttore generale, in realtà già contemplato dal testo vigente del regolamento) nella misura in cui riferisce in ordine all'introduzione di "una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia", laddove l'esercizio di attività nei confronti dei "soggetti valutati" dall'ANVUR (che effettivamente determina la risoluzione immediata del contratto soltanto per effetto della novella) costituisce l'unica ipotesi residua di incompatibilità a fronte del più ampio ventaglio contemplato dalla disposizione vigente.

La **lettera** *e*) interviene sulla **rubrica**, sostituendo la parola "Direttore" con quella di "Direttore generale".

Infine, si segnala che il **Consiglio di Stato**, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, ha rilevato che a fronte di specifici riferimenti – opportunamente aggiornati tenendo conto della normativa sopravvenuta – concernenti **il trattamento economico** del Presidente (articolo 7, comma 3), dei componenti del Consiglio direttivo (articolo 8, comma 7) e del Collegio dei revisori dei conti (articolo 9, comma 2) **nessuna previsione è contemplata** dallo schema regolamentare con riferimento al **Direttore generale**. Si suggerisce pertanto di integrare lo schema sotto tale profilo, tenuto anche conto della disciplina attuativa dell'articolo 1, comma 596 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 espressamente richiamata con riferimento al Presidente e ai suddetti organi collegiali.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dello schema di DPR 304/2025
Art. 10 (Il Direttore)	Art. 10 (Il Direttore <b>generale</b> )
1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.	1. Il Direttore <b>generale</b> è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dello schema di DPR 304/2025
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.	2. Il Direttore <b>generale</b> partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).	3. Il Direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore generale da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita dal regolamento ai sensi dell'articolo 12.
4. L'incarico di Direttore, è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	4. L'incarico di Direttore <b>generale</b> , è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dello schema di DPR 304/2025
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### Articolo 11 (Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 11 novella l'articolo 11 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modifiche introdotte riguardano la composizione del Comitato consultivo, che è ridotto da 17 a 9 membri.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), novella l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina il Comitato consultivo.

Si ricorda che, nel testo vigente, l'articolo 1, **comma 1** - non inciso dalle novelle recate dall'articolo in esame - individua le **funzioni** svolte dal **Comitato consultivo**, il quale, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei **criteri** e dei **metodi di valutazione**.

Ora, venendo alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, esse riguardano i **commi 2, 3, 4** e l'inserimento di un nuovo comma, il **comma 4-bis.** Per una puntuale verifica delle novelle in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

Nel dettaglio, la **lettera** *a*) **sostituisce** la disciplina espressa al **comma 2** che nel testo vigente stabilisce che il **Comitato consultivo** sia costituito da 17 membri.

La disposizione in commento modifica la composizione del Comitato consultivo che si ridimensiona, passando da una struttura con 17 componenti ad una composta da 9 membri. Pertanto, la nuova composizione dell'organo risulta così strutturata:

a) **tre componenti** designati dal **Consiglio universitario nazionale**, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia), mentre nel testo vigente si prevede la nomina di un solo componente;

- b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (come nel test vigente);
- c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre nel testo vigente si prevede la nomina di tre membri;
- d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, mentre nel testo vigente la designazione di un componente è attribuita ad un organo diverso, ossia alla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca. La nomina di un componente da parte di tale organo non è contemplata nel testo vigente;
- f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Anche il tal caso, la nomina di un membro da parte di tale organo non è prevista nel testo vigente;
- g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mentre, nel testo vigente, il numero di componenti nominato da tale organo è pari a quattro.

Riepilogando, le modifiche introdotte dalla norma in commento, producono i seguenti effetti:

- **Aumenta** il numero di membri nominati dal Consiglio universitario nazionale che passa da uno a tre (uno per ciascuna delle tre macroaree CUN di cui all'articolo 8, comma 3);
- **Diminuisce** il numero di membri designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari che passa da tre componenti ad un membro;
- Cambia l'organo che nomina il componente in rappresentanza per gli enti pubblici di ricerca: la designazione attualmente attribuita alla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, passa alla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- Si designano **nuovi organi** per la nomina di componenti del Comitato consultivo: il Comitato nazionale della valutazione della ricerca e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nominano, rispettivamente, un componente ciascuno.
- Non sono più previste le designazioni di membri da parte dei seguenti soggetti:
  - un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
  - un componente designato dalla Conferenza unificata Statoregioni, città ed autonomie locali;
  - un componente designato dalla Conferenza unificata Statoregioni, città ed autonomie locali;

- un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'*European research council*;
- un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'*European university association*;
- un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'*ESIB* the National unions of students in Europe;
- m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;
- un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.

Rispetto alle modifiche appena illustrate, la **relazione illustrativa** evidenzia che le ragioni sottese alla **semplificazione delle procedure di nomina** dei Compenti il comitato sono riconducibili al fatto che le designazioni dei rappresentanti portavano spesso all'allungamento dei tempi per definire la nomina dell'organo.

Passando alla **lettera** b) della disposizione in commento, essa **abroga** la disciplina di cui al **comma** 3 che, nel **testo vigente**, dispone che i membri del Comitato consultivo designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca, e che nella designazione dei componenti nominati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna.

La **lettera** *c*) dell'articolo in commento sostituisce la disciplina di cui al **comma 4** che, nel **testo vigente**, prevede che il Comitato consultivo resta in carica **quattro anni**, che elegga tra i propri componenti un **Presidente**, che si riunisca almeno due volte l'anno, e che ai componenti del Comitato spetti esclusivamente il **rimborso delle spese** sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Ora la disposizione in commento **conferma** che il Comitato **dura in carica quattro anni**, ma precisa che **è rinnovabile una sola volta**. Conferma inoltre che il Comitato elegge un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e introduce la previsione, in base alla quale, **nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità prevale il voto del Presidente.** Non subisce modifiche la disciplina che regolamenta i rimborsi per la partecipazione alle sedute del Comitato.

La **lettera** *d*) **aggiunge**, dopo il comma 4, il **comma 4-***bis* il quale stabilisce che il **Presidente** del Comitato consultivo partecipa **senza diritto** di voto alle sedute del Consiglio direttivo.

Si ricorda che la **relazione tecnica** evidenzia che l'articolo in commento propone una contestuale diminuzione dei membri del Comitato consultivo (da 17 a 9), che restano in carica 4 anni e che possono essere rinnovati una volta sola. Come previsto dalla stessa disposizione, ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. Pertanto, anche in questo caso, come per altre modifiche normative introdotte dal presente regolamento, si assiste ad un **risparmio di spesa** per il bilancio dell'Agenzia, con la possibilità, quindi, di spostare tali risorse verso interventi ritenuti più rilevanti, fatta salva l'invarianza dell'effetto complessivo sui saldi di bilancio.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76			
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dello schema di DPR 304/2025		
Art. 11 (Il Comitato consultivo)	Art. 11 <i>(idem)</i>		
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.	Identico		
2. Il Comitato consultivo è formato da:	2. Il Comitato consultivo è formato da <b>nove membri</b> :		
a) <b>un</b> componente designato dal Consiglio universitario nazionale;	a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;		
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;	Identico		
c) <b>tre</b> componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;	c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;		

DPR 1° febbraio 2010, n. 76			
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dello schema di DPR 304/2025		
<ul> <li>d) un componente designato dalla</li> <li>Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;</li> </ul>	d) un componente designato dalla <b>Consulta</b> dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;		
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;	Abrogata		
	<ul> <li>e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;</li> </ul>		
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;	g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.		
	f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;		
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali;	Abrogata		
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;	Abrogata		
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;	Abrogata		
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall' <i>ESIB</i> - the National unions of students in Europe;	Abrogata		
m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;	Abrogata		
n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.	Abrogata		

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dello schema di DPR 304/2025	
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna.	Abrogato	
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	
	4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.	

### Articolo 12 (Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 12 novella l'articolo 12 del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modifiche introdotte riguardano l'organizzazione amministrativa e il funzionamento dell'Agenzia, e sono tese, oltreché a rimuovere i riferimenti ormai desueti a regimi transitori, a valorizzare l'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma**, a sua volta suddiviso nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), novella l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplina l'organizzazione e le risorse dell'Agenzia.

La norma novellata, nel testo vigente, si compone di **sette commi**, dei quali:

- il **comma 1**, novellato dalla **lettera** *a*) della disposizione in commento, reca l'articolazione dell'Agenzia;
- il **comma 2**, novellato dalla **lettera** *b*) della disposizione in commento, individua le figure apicali poste a capo delle articolazioni dell'agenzia;
- il **comma 3**, novellato dalla **lettera** *c*) della disposizione in commento, reca la disciplina sulla dotazione organica dell'agenzia;
- il **comma 4** novellato dalla **lettera** *d*) reca la disciplina di funzionamento interno dell'agenzia;
- il **comma 5 non inciso** dalle novelle di cui alla disposizione in commento dispone che i regolamenti adottati dall'Agenzia in materia di definizione dei compiti delle aree funzionali e di organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree, e le regole deontologiche, sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione;
- il **comma 6** novellato dalla **lettera** *e*) reca la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- il **comma 7** novellato dalla **lettera** *f*), reca la disciplina per la gestione delle spese per il funzionamento dell'agenzia.

Ora, la disposizione in commento, come anticipato, modifica la disciplina contenuta nei **commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7** e aggiunge un nuovo comma, **il comma 7-bis.** Per una puntuale verifica delle novelle in commento, che sono di seguito descritte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In particolare, la **lettera** *a*) sostituisce il **comma 1** che nel **testo vigente** dispone che l'**Agenzia**, per lo svolgimento delle proprie attività, è organizzata in una **struttura direzionale generale**, **articolata in 3 aree**, delle quali, una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e le altre due svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
- b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

Ora, la disposizione in commento sostituisce la disciplina appena riepilogata e prevede che l'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree e precisa che l'assetto organizzativo interno è definito con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.

Come si evince dalla lettura della **relazione illustrativa**, la disciplina del funzionamento dell'Agenzia viene demandata ai **regolamenti interni**, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa.

Sul punto la **relazione tecnica** precisa che, trattandosi di una modifica di natura organizzativa interna, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera** *b*) modifica la disciplina espressa al **comma 2**, la quale **nel testo vigente** prevede che alla struttura direzionale generale è preposto il **Direttore**, all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti **tre dirigenti di seconda fascia** di cui all'<u>articolo 23</u>, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

La modifica introdotta dalla norma novellante è di natura formale e riguarda la sostituzione dell'attuale espressione "Direttore", con "**Direttore generale**".

La **lettera** *c*) sostituisce il **secondo periodo del comma 3** che, si ricorda, nel **testo vigente** prevede che la **dotazione organica** del personale dell'Agenzia è stabilita nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.

La **norma novellante** incide sulle **procedure** con le quali rimodulare la dotazione organica dell'agenzia, in quanto, la disciplina introdotta verrebbe a disporre che la predetta **dotazione organica può essere modificata** secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la **neutralità finanziaria** della rimodulazione.

Si ricorda che l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 reca l'organizzazione degli uffici e i fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni. Più precisamente, il comma 3 dispone che ciascuna amministrazione, in sede di **definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale**, indica la **consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione** in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo adottate per orientare le amministrazioni pubbliche nell'elaborazione del piano dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo e nel rispetto del potenziale limite finanziario massimo della stessa amministrazione e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

La lettera d) interviene sul comma 4 che nel testo vigente stabilisce che il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle tre aree funzionali concernenti le attività amministrativo-contabili, la valutazione dell'università e la valutazione della ricerca di cui al citato comma 1 e, in via di prima applicazione, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

- a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
- b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento;
- d) la stipula, con il relativo trattamento economico, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel

bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- e) **l'amministrazione e la contabilità**, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
- f) **le regole deontologiche** che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

Ora, la **disposizione in esame** incide sul comma 4 appena riepilogato in più punti del testo e introduce diverse modifiche identificate dai numeri da 1 a 4.

Il **numero 1**), operando sull'alinea del descritto comma 4, elimina il riferimento alla **disciplina transitoria** prevista dal testo vigente, ai sensi della quale spettava al Comitato direttivo il compito di disporre la **graduale attivazione delle tre aree funzionali** concernenti le attività amministrativo-contabili, la valutazione dell'università e la valutazione della ricerca, e la **sostituisce** con un riferimento più stabile, ai sensi del quale l'**organizzazione** e il **funzionamento** dell'agenzia sono disciplinati dai **regolamenti** di cui al già illustrato comma 1.

Il **numero 2) sopprime** la disciplina contenuta nella lettera *b)*, concernete la definizione di **profili funzionali del personale non dirigenziale**, entro i limiti indicati nell'Allegato A, allegato al presente regolamento.

Il **numero 3**), intervenendo sulla lettera c), effettua una **modifica formale** e sostituisce il riferimento all'attuale espressione "**pianta**" organica con la "**dotazione** "organica;

Il **numero 4**), operando sulla lettera *d*), **sostituisce** il riferimento all'attuale espressione "Direttore" con "**Direttore generale**", al pari della modifica intervenuta al comma 2 sopra illustrato.

Sulle modifiche introdotte ai commi 3 e 4 del regolamento la **relazione illustrativa** precisa che le stesse sono state disposte al fine di renderne coerente la disciplina riferita alla struttura, all'organizzazione dell'Agenzia e alla dotazione del personale con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le riforme operate nell'ambito della contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

La **lettera** *e*) **abroga il comma 6** dell'articolo 12 che nel **testo vigente** dispone che in via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, **gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti**, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La **relazione illustrativa**, come per i commi 3 e 4, anche in tal caso evidenzia che in coerenza con l'impostazione della novella legislativa, si dispone l'abrogazione del comma 6, venute meno le esigenze di coordinamento originariamente previste per la prima applicazione del vigente regolamento.

Si ricorda inoltre che l'articolo 19, comma 6 sopracitato reca la disciplina di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali. L'articolo in questione prevede che le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento di quelli di seconda fascia. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La **lettera** *f*) **sostituisce il comma** 7 che nel **testo vigente** prevede che l'Agenzia provvede, sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero e che il Ministro, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, <u>CRUI</u>, può riservare annualmente per l'Agenzia **ulteriori risorse**, a valere sul **fondo per il finanziamento ordinario delle università** e sul **fondo ordinario per gli enti di ricerca**, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Ora il testo novellato verrebbe a disporre che l'Agenzia provvede, con **regolamento** adottato ai sensi del comma 1, **alla gestione delle spese per il proprio funzionamento** nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 7-bis.

Infine, la lettera g) aggiunge dopo il comma 7, il comma 7-bis che prevede che le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private

di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La **relazione tecnica**, precisa che l'articolo 12, recante disposizioni in materia di organizzazione e risorse, ha quale finalità quella di migliorare l'efficacia operativa dell'Agenzia, nonché di allineare la stessa con gli assetti organizzativi delle altre Agenzie europee.

Nella relazione si legge inoltre che, nell'ottica di consentire all'ente una più ampia autonomia organizzativa e finanziaria, ampliando la capacità dell'Agenzia di reperire ulteriori proventi finanziari esterni, si prevede che le risorse per il funzionamento dell'Agenzia possano derivare, oltre che dai finanziamenti statali, anche dalle risorse proprie (ricavate dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi).

Si dispone, altresì, che il Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possa riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività.

In ordine all'attuazione di tale previsione, si asserisce **la neutralità** della stessa **dal punto di vista finanziario**, in quanto gli interventi previsti sono assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Si precisa, infine, che, relativamente all'anno 2025, il trasferimento statale all'ANVUR ammonta a complessivi **euro 8.088.366,00**, a valere sul capitolo di spesa 1688 del Ministero dell'università e della ricerca.

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dello schema di DPR 304/2025	
Art. 12 (Organizzazione e risorse)	Art. 12 (idem)	
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:  a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);  b) valutazione della ricerca (enti e	1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.	

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dello schema di DPR 304/2025	
attività di ricerca, compresa quella universitaria).		
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.	2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore <b>generale</b> di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.	
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.	3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.	
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:	4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:	
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;	Identica	

DPR 1° febbraio 2010, n. 76			
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dello schema di DPR 304/2025		
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;	Abrogata		
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della <b>pianta</b> organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della <b>dotazione</b> organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;		
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;	d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;		
e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;	Identica		
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).	Identica		

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dello schema di DPR 304/2025	
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.	Identico	
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	Abrogato	
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.	7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.	

DPR 1° febbraio 2010, n. 76		
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dello schema di DPR 304/2025	
	7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.	

# Articolo 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 13 abroga il comma 4 dell'articolo 14 sul funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nello specifico, è abrogata la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale.

La disposizione in esame dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 14 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u> che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), reca le norme transitorie e finali.

Si ricorda che gli altri commi dell'articolo 14, non incisi dalla disposizione in commento, sono volti ad abrogare il precedente (ed inattuato) regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di struttura e funzionamento dell'ANVUR, ossia quello di cui al decreto Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, e a disciplinare la delicata fase di avvicendamento tra la neocostituita ANVUR e i soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

Il **comma 5**, invece, stabilisce che con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del **comparto dell'alta formazione artistica e musicale**, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

Ora, la disposizione in commento, come sopra anticipato, dispone l'**abrogazione del comma 4** dell'articolo 14 sopra illustrato.

Il **comma 4** dispone che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per l'effettiva costituzione della dotazione organica, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, **per un periodo non superiore a diciotto mesi**, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle **forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale** previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di

lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.

Come si evince dalla lettura delle **relazioni illustrativa e tecnica**, l'articolo 13 in coerenza con l'impostazione della novella legislativa abroga il comma 4 dell'articolo 14, eliminando la disposizione che consente all'agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere, in via transitoria, a forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale, al fine di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dai tempi tecnici necessari alla piena costituzione dell'organico.

#### Articolo 14

# (Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76)

L'articolo 14 dispone la sostituzione dell'allegato A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con un nuovo allegato che recepisce gli incrementi di dotazione disposti nell'ultimo quindicennio.

La disposizione in esame dispone la **sostituzione** dell'allegato A previsto dall'articolo 12, comma 3 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u> che, nell'ambito del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>), reca la dotazione del personale dell'agenzia. Tale allegato è sostituito dall'allegato A unito al presente schema regolamentare.

Come si legge nella **relazione tecnica**, tale norma dispone la sostituzione dell'Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della <u>legge 30 dicembre 2024, n.</u> 207.

La relazione precisa inoltre che a conforto della neutralità finanziaria della disposizione, si rappresenta che, sotto il **profilo organizzativo**, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti nel corso degli ultimi anni, in tal senso, provvedimenti normativi di rango primario che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Agenzia.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative con i dati riferiti alla dotazione organica del personale dell'agenzia come riportati, rispettivamente, dall'allegato vigente e dall'allegato al presente schema, dal confronto tra i quali emerge un sensibile incremento della dotazione organica, soprattutto in relazione all'area dei funzionari, passati da 12 originari agli attuali 51.

# 1. Allegato vigente (D.P.R. 76 del 2010)

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	
(Area I CCNL Dirigenti)	3
PERSONALE NON DIRIGENZIALE:	
- Area terza (CCNL Ministeri)	12
- Area seconda (CCNL Ministeri)	3
Totale	15

## 2. Allegato A al presente schema

Personale dirigenziale:			
Dirigenti di seconda fascia	3		
Totale dirigenti	3		
Personale non dirigenziale:			
Area Funzionari	51**		
Area Assistenti	5		
Area Operatori	0		
Totale Aree	56		
TOTALE COMPLESSIVO	59		

<sup>\*\*</sup> di cui 1 unità in part time al 65%

# Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

La disposizione in esame reca le disposizioni di **carattere finanziario** e stabilisce che dall'attuazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (<u>ANVUR</u>)di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76</u> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.